



*Comune di Grumello del Monte
Provincia di Bergamo*

SETTORE TECNICO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 26/10/09

INDICE

Titolo 1° Disposizioni generali

Capo 1° - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto	pag.	05
Art. 2 – Competenze	pag.	05
Art. 3 – Responsabilità	pag.	05
Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento	pag.	05
Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico		

Capo 2° - Deposito di osservazione e obitori

Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori	pag.	07
--	------	----

Capo 3° - Feretri

Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro	pag.	08
Art. 8 – Verifica e chiusura feretri	pag.	08
Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag.	08
Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri	pag.	09
Art. 11 – Piastrina di riconoscimento	pag.	10

Capo 4° - Trasporti funebri

Art. 12 – Modalità di trasporto e percorso	pag.	11
Art. 13 – Trasporti funebri	pag.	11
Art. 14 – Norme generali dei trasporti	pag.	11
Art. 15 – Riti religiosi e civili	pag.	12
Art. 16 – Trasferimento di salme senza funerale	pag.	12
Art. 17 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività	pag.	12
Art. 18 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	pag.	13
Art. 19 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero	pag.	13
Art. 20 – Trasporti all'estero o dall'estero	pag.	13
Art. 21 – Trasporto di ceneri e resti	pag.	13

Titolo 2° Cimiteri

Capo 1° - Cimiteri

Art. 22 – Elenco cimiteri	pag.	13
Art. 23 – Disposizioni generali – Vigilanza	pag.	15
Art. 24 – Reparti speciali nel cimitero	pag.	15
Art. 25 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	pag.	15

Capo 2° – Disposizioni generali e Piano Regolatore Generale Cimiteriale

Art. 26 – Disposizioni generali	pag.	17
Art. 27 – Piano Regolatore Cimiteriale	pag.	17

Capo 3° - Inumazione e tumulazione

Art. 28 – Inumazione	pag.	18
----------------------	------	----

Art. 29 – Fosse di mineralizzazione – scadenze	pag.	18
Art. 30 – Tumulazione	pag.	18
Art. 31 – Deposito provvisorio	pag.	18

Capo 4° - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 32 – Esumazioni ordinarie	pag.	19
Art. 33 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag.	19
Art. 34 – Esumazione straordinaria	pag.	19
Art. 35 – Estumulazioni	pag.	20
Art. 36 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag.	21
Art. 37 – Raccolta delle ossa	pag.	21
Art. 38 – Oggetti da recuperare	pag.	21
Art. 39 – Disponibilità dei materiali	pag.	21

Capo 5° - Cremazione

Art. 40 – Crematorio	pag.	22
Art. 41 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag.	22
Art. 42 – Urne cinerarie e dispersione delle ceneri	pag.	22

Capo 6° - Polizia dei cimiteri

Art. 43 – Orario	pag.	24
Art. 44 – Disciplina dell'ingresso	pag.	24
Art. 45 – Divieti speciali	pag.	24
Art. 46 – Riti funebri	pag.	25
Art. 47 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe	pag.	25
Art. 48 – Fiori e piante ornamentali	pag.	25
Art. 49 – Materiali ornamentali	pag.	25

Titolo 3° Concessioni

Capo 1° - Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 50 – Sepolture private	pag.	27
Art. 51 – Durata delle concessioni	pag.	28
Art. 52 – Modalità di concessione	pag.	28
Art. 53 – Uso delle sepolture private – cappelle	pag.	29
Art. 54 – Manutenzione	pag.	29
Art. 55 – Costruzione dell'opera – Termini	pag.	29

Capo 2° - rinunce e subentri

Art. 56 – Rinunce e subentri	pag.	30
Art. 57 – Restituzione della tariffa di concessione in caso di rinuncia	pag.	30

Capo 3° - Revoca, decadenza, estinzione

Art. 58 – Revoca	pag.	32
Art. 59 – Decadenza	pag.	32
Art. 60 – Provvedimenti conseguenti la decadenza	pag.	32
Art. 61 – Estinzione	pag.	33

Titolo 4°
Lavori privati nei cimiteri imprese di pompe funebri

Capo 1° - Imprese e lavori privati

Art. 62 – Accesso al cimitero	pag. 34
Art. 63 – Autorizzazione, permessi di costruzione, sepolture private, locazione di ricordi funebri	pag. 34
Art. 64 – Responsabilità – Deposito cauzionale	pag. 35
Art. 65 – Recinzione aree – Materiali di scavo	pag. 35
Art. 66 – Introduzione e deposito di materiali	pag. 35
Art. 67 – Orario di lavoro	pag. 35
Art. 68 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti	pag. 35
Art. 69 – Vigilanza	pag. 36
Art. 70 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	pag. 36

Capo 2° - Imprese pompe funebri

Art. 71 – Funzioni – Licenza	pag. 37
Art. 72 – Divieti	pag. 37

Titolo 5°
Disposizioni varie e finali

Capo 1° - Disposizioni varie

Art. 73 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	pag. 38
Art. 74 – Mappa	pag. 38
Art. 75 – Annotazioni in mappa	pag. 38
Art. 76 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag. 38
Art. 77 – Schedario dei defunti	pag. 38
Art. 78 – Scadenziario delle concessioni	pag. 39

Capo 2° - Norme transitorie – Disposizioni finali

Art. 79 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento	pag. 40
Art. 80 – Cautele	pag. 40
Art. 81 – Dirigente Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria	pag. 40
Art. 82 – Concessioni pregresse	pag. 40
Art. 83 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	pag. 41
Art. 84 – Tariffe	pag. 41
Art. 85 – Sanzioni	pag. 41
Art. 86 - Norma finale di rinvio	pag. 41

Titolo I
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto -

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della L.R. 18.11.2003, n. 22 e della legge 30.03.2001, n° 130, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla cremazione e dispersione di ceneri, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze –

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e dall' Autorità Sanitaria Locale oltre che, per quanto di competenza, dal responsabile del servizio ai sensi del successivo art. 81.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113, 113 bis e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda sanitaria locale.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il presente regolamento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267 e s.i.m.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti da soggetti diversi dal Comune, nelle forme di cui gli artt. 112, 113, 113 bis e 114 del D. Lgs. 267/2000 e s.i.m. le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3 – Responsabilità –

1. Il Comune cura che, all'interno dei cimiteri, siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento -

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 13, comma 2;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
 - e) l'inumazione in campo comune nei soli casi di indigenza;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - i) la cremazione nei soli casi di indigenza (art. 5 Legge 30.03.2001, n. 130).
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella allegato "A" al presente Regolamento, di cui forma parte integrante.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico -

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - e) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Capo II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori –

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero comunale.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio e' autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, e' vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte per malattie infettive - diffuse o sospette, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate anche qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro -

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri -

1. La chiusura del feretro e' fatta dalla Ditta incaricata del servizio e scelta dalla famiglia del defunto.
2. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto per malattie infettive, contagiose e diffuse, la vigilanza ed il controllo dell'applicazione della norma di cui all'art. 9 è svolto dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere con la sola esclusione dei feretri destinati all'esterno per i quali è competente l'ASL.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti -

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 35 punto 8, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai

requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del servizio cimiteriale, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o all'inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Capo IV
TRASPORTI FUNEBRI
Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso -

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Servizio di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Responsabile dell'ufficio vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 13 - Trasporti Funebri -

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune.
2. Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. In tale ipotesi resta a carico del comune anche la fornitura della bara;
3. In tutti gli altri casi, i trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 14 - Norme generali per i trasporti -

1. In ogni trasporto sia all'interno del comune, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; ogni trasporto sia all'interno del comune che in altro comune, che all'esterno, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio comunale competente; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata. Tale trattamento, comunque, deve essere attuato soltanto nei casi indicati dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo con nota prot. n°U27621 del 10.04.2001 punto 4.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione al trasporto, deve restare in consegna al vettore.

Art. 15 - Riti religiosi e civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o negli altri luoghi per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

Art. 16 - Trasferimento di salme senza funerale -

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista all'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività -

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione -

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato dal responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro per il trasporto di cadavere relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/90
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con atto del Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero -

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio con proprio atto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero -

1. Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. precitato.

Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti -

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Responsabile del Servizio si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 42.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione.

Titolo II
CIMITERI
Capo I – CIMITERO

Art. 22 – Cimitero Comunale –

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale localizzato nella via San Siro.

Art. 23 - Disposizioni generali – Vigilanza -

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dell'art. 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2005;
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante personale comunale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 113, 113 bis e 114 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. .
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (o del regolamento regionale n. 6/2004).
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico – sanitari, quando necessario.

Art. 24 - Reparti speciali nel cimitero -

1. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.S.L. nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.
2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamita', o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
3. L'area destinata alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di salma, avvenuta ai sensi della legge 30 marzo 2001 n. 130 è individuata con apposita deliberazione della Giunta Comunale salvo diversa volontà manifestata dai familiari che provvedono autonomamente. Quanto sopra in attesa del Piano Cimiteriale in cui è prevista un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze" per lo spargimento delle ceneri salvo diversa volontà manifestata dai familiari che provvedono autonomamente.

Art. 25 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali -

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio

del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza ovvero i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che sono nate nel Comune di Grumello del Monte, ovvero abbiano avuto la residenza nel Comune .
3. Nel cimitero sono accolti i resti mortali e le ceneri delle persone individuate ai commi 1 e 2 del presente articolo, destinati agli ossari ed urne cinerarie.
4. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 26 - Disposizioni generali -

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 31.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede la Giunta e il Responsabile del Settore competente con apposito atto.

Art. 27 - Piano regolatore cimiteriale -

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale seguendo, per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004, adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma e' sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda sanitaria locale e dell'A.R.P.A. .
3. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le misure previste dalla legislazione vigente:
4. Nelle aree destinate a sepolture private o tumulazioni, già in parte realizzate, al fine di garantire omogeneità con le tombe esistenti potranno essere imposte misure diverse da quelle sopra indicate;
5. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto ad aggiornare o confermare il piano regolatore cimiteriale.

Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 28 – Inumazione -

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 29 – Fosse di mineralizzazione - scadenze –

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Trascorsi tre anni dall'inumazione per mineralizzazione i resti mortali del defunto, previo avviso ai familiari, verranno deposti nella fossa comunale, o su richiesta dei familiari, in un ossario a pagamento.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 30 – Tumulazione -

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 31 - Deposito provvisorio -

E' altresì ammesso, al Comune di Grumello del Monte, per far fronte a contingenze imprevedibili, il deposito provvisorio in loculi già assegnato a terzi, purché non occupati, a condizione che l'Amministrazione Comunale, possa rendere nella disponibilità del defunto un nuovo loculo entro il periodo di mesi dieci dalla data del decesso; in tale caso, il periodo trascorso nel loculo provvisorio andrà computato in detrazione nel contratto di assegnazione definitivo.

Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 32 - Esumazioni ordinarie -

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni, salvo i rinnovi di cui al successivo articolo 51. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del responsabile del servizio o del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di novembre a quello di febbraio, escludendo maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate con comunicazione del responsabile del servizio.
4. E' compito del necroforo comunale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie -

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, il quale disporrà anche per la stesura del calendario di programmazione.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo o mediante comunicazione ai concessionari.

Art. 34 - Esumazione straordinaria -

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale dichiarare che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del perito incaricato dall'Autorità stessa.

Art. 35 – Estumulazioni -

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Le estumulazioni richieste dai privati possono avvenire entro il limite temporale di 10 mesi dalla data del decesso del defunto, qualora le stesse avvengano in conseguenza dello spostamento della salma dall'originario tipo di sepoltura ad un altro.

Il limite di cui sopra tiene conto del periodo estivo, durante il quale non è consentito in via ordinaria la rimozione delle salme.

Il predetto limite non opera, qualora l'estumulazione della salma sia conseguente al ricongiungimento con un familiare tumulato in una tomba privata o di famiglia.
5. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa dovuta. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è quello previsto all'art. 28. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, in quanto definitivamente completato ogni possibile trasformazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
10. L'Amministrazione Comunale di Grumello del Monte consente, mediante la contribuzione nella spesa ammontante al 50% della stessa, l'incenerimento dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni. Tale scelta trova la sua giustificazione nel fatto che per condizioni climatiche e di collocazione, le salme, allo scadere del periodo di tumulazione non risultano completamente mineralizzate. Questa situazione contempla l'obbligo di traslare il feretro nella nuda terra sino alla sua completa mineralizzazione, per poi provvedere alla sua esumazione per il suo trasferimento in ossario privato o comune, secondo le scelte dei parenti o aventi titolo.
11. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 36 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento -

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 37 - Raccolta delle ossa -

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 38 - Oggetti da recuperare -

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio competente.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non vengano reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 39 - Disponibilità dei materiali -

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V
CREMAZIONE
Art. 40 – Crematorio -

1. Il Comune di Grumello del Monte non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 41 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione -

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, come modificato dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001 n. 130, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile mediante specifica modulistica.

Art. 42 - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri –

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita cella cineraria, ossario (dove assenti le urne cinerarie), tomba privata o in cinerario comune.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - Presentazione di una dichiarazione del familiare lett.e) comma 1 dell'art.3 della L. 130/2001 individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in forma olografa, o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - Generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
6. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle l luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria;
7. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere disperse in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

8. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett.c) e lett.d) della legge 30 marzo 2001, n.130;
9. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento;
10. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario/ossario comune;
11. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del testo unico delle leggi sanitarie, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari;
12. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri;
13. Nel rispetto delle volontà espresse in vita dai defunti, le urne cinerarie devono essere, alternativamente, tumulate negli ossari o interrate ovvero affidate ai familiari, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.
14. La dispersione delle ceneri può avvenire anche in natura, ovvero in aree private nel rispetto delle regole e con le modalità indicate all'art. 3 della legge 30-03-2001 n. 130.

Capo VI
POLIZIA DEI CIMITERI
Art. 43 – Orario –

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico continuativo della durata di 1 minuto prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 44 - Disciplina dell'ingresso -

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco tra i quali i percorsi e gli orari.

Art. 45 - Divieti speciali -

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi, di oggetti, ecc.,
 - i) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - n) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal

personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 46 - Riti funebri -

1. All'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio e al Sindaco.

Art. 47 -Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe e sui loculi -

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto all'art. 53.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 48 - Fiori e piante ornamentali -

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvedere per la loro distruzione.
2. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 49 - Materiali ornamentali -

1. Dai cimiteri sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. che non rispettano l'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 48, comma 1, ovvero quelli indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per cui sono state collocate.

2. Il Responsabile del competente ufficio dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono al di fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 39, in quanto compatibili.

Titolo III CONCESSIONI

Capo I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 50- Sepolture private -

1. Per le sepolture private e' concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, tombe, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe anche a più posti, cappelle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata dal Responsabile del Settore competente ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 51 - Durata delle concessioni -

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata e l'eventuale rinnovo sono fissati:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 20 anni per gli ossari rinnovabili per ulteriori 10 anni su espressa richiesta dell'avente diritto;
 - c) in 30 anni per i loculi;
 - d) in 30 anni per le tombe singole;
 - e) in 30 anni per le tombe multiple;
 - f) in 10 anni per le fosse
 - g) in 30 anni per le celle cinerarie
 - h) in 30 anni per i loculi familiari
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

Art. 52 - Modalità di concessione -

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi e le poste individuali, tombe prefabbricate ad uno o due posti, dei resti o ceneri per gli ossari, delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, dall'alto verso il basso, partendo dalla prima fila destra libera, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. E' ammesso il diritto di riserva per i loculi al coniuge con età pari o superiore a 65 anni, seguendo l'ordine previsto al precedente punto 2. Qualora il loculo da occupare sia l'ultimo della fila (in basso) il concessionario potrà optare per la tumulazione nel primo loculo della fila successiva, lasciando a riserva il secondo della stessa fila.
4. I loculi che si rendessero liberi e purché rispondenti alle normative vigenti, potranno, su richiesta dell'avente diritto ed in presenza del defunto, essere assegnati a prescindere dall'ordine stabilito al punto 2.
5. Nelle nuove tumulazioni dei feretri è consentito, su richiesta del concessionario, che i resti mortali provenienti dalle esumazioni, dalle cremazioni e dagli ossari siano posizionati, in idonea cassetta di zinco o urna cineraria, all'interno del loculo di un proprio caro.
6. nei loculi con diritto di riserva potranno essere tumulate urne cinerarie e cassette con resti ossei, senza alcun onere concessorio aggiuntivo, fino alla scadenza della concessione.
7. su richiesta del concessionario è consentita l'apertura anticipata del loculo o della tomba, prima di 30 anni, per collocarvi i resti mortali dei propri cari provenienti dalla esumazione, dalla cremazione e dagli ossari. I resti dovranno essere depositi in idonee cassette di zinco e urne cinerarie. L'apertura del loculo o della tomba non potrà in ogni modo avvenire prima di un anno dalla tumulazione e non prima di due anni dalla morte qualora la persona sia morta di malattia contagiosa. L'apertura e la chiusura del loculo o della tomba, a cura e spese del concessionario, dovranno avvenire alla presenza del personale incaricato dal Comune, previo pagamento della tariffa vigente; le operazioni, per ragioni igieniche, non potranno essere effettuate nel periodo 1/05 – 30/09.
8. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

9. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
10. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 53 - Uso delle sepolture private – cappelle -

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 54 - Manutenzione -

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 55 - Costruzione dell'opera – Termini -

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 63 ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Il Sindaco può concedere una proroga di sei mesi, rispetto ai termini indicati nei commi precedenti, su richiesta degli interessati e dopo aver valutato i motivi indicati nella domanda di proroga.

Capo II RINUNCE e SUBENTRI

Art. 56 – Rinunce e subentri -

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.
2. Tale richiesta è recepita e registrata dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
3. La rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
5. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 53, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
6. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune, previa comunicazione scritta, ad uno dei discendenti almeno sei mesi prima, provvede alla dichiarazione di decadenza.
7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.53, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 57 – Restituzione della tariffa di concessione in caso di rinuncia

1. Il Comune restituirà al concessionario o all'avente titolo alla concessione la quota versata o parte di essa, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) Loculi o tombe nel caso in cui gli stessi siano dati in concessione per 30 anni e siano trascorsi non più di 15 anni. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma calcolata sulla base degli anni rimanenti alla scadenza della concessione stessa, con tariffa in vigore al momento della presentazione della richiesta di rinuncia.
 - b) Per aree solo nel caso in cui non siano iniziati i lavori di formazione delle tombe o delle cappelle private. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso della tariffa vigente al momento della presentazione della richiesta di rinuncia, diminuita di una quota forfettaria, quale rimborso spese, indicata nella tariffa vigente.
 - c) Per manufatti costruiti dal Comune nel caso in cui gli stessi siano in concessione per un numero di anni non superiore alla metà di quelli previsti dal contratto. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una

somma calcolata sulla base degli anni rimanenti alla scadenza della concessione stessa, con tariffa in vigore al momento della presentazione della richiesta della rinuncia. Il Comune tratterrà in ogni caso una quota forfettaria, quale rimborso spese, indicata nella tariffa vigente.

2. In tutti gli altri casi non è prevista, in caso di rinuncia, alcuna restituzione della tariffa versata.

Capo III Revoca, decadenza, estinzione

Art. 58 – Revoca -

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 59 – Decadenza -

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 55, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 54;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio.

Art. 60 - Provvedimenti conseguenti la decadenza -

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 61 – Estinzione -

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepoltura per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine e qualora non sia richiesto il relativo rinnovo ove possibile, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per il collocamento delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune depositando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Titolo IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI
Art. 62 - Accesso al cimitero -

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda.
3. Gli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, rimarranno a carico del diretto responsabile ovvero dell'impresa esecutrice dei lavori.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà rispettare gli orari di apertura dei cimiteri.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 63 - Autorizzazioni e permessi di costruzione
di sepolture private e collocazione di ricordi funebri -

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo comunale, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero massimo di loculi è fissato in ragione di 1,30 mq./loculo di area concessa per le tombe interrato e di 1,80 mq/loculo per le cappelle fuori terra. L'altezza massima per le cappelle fuori terra, misurata nel punto più alto, non dovrà superare i 4,00 m..
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e per quelli che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente dare comunicazione al Responsabile dell'ufficio competente.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 64 – Responsabilità - Deposito cauzionale -

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Il Comune potrà richiedere all'impresa esecutrice dei lavori una cauzione, stabilita con atto del responsabile del settore competente e rapportata agli eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle opere cimiteriali ed alle tombe private.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale un importo da stabilire di volta in volta in base ad eventuali danni provocati alle strutture comunali.

Art. 65 - Recinzione aree - Materiali di scavo -

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 66 - Introduzione e deposito di materiali -

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale.
2. La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 67 - Orario di lavoro -

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da comunicare e concordare con l'ufficio competente.

Art. 68 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti -

1. Il responsabile dell'ufficio competente comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 69 – Vigilanza -

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale cauzione depositata dall'impresa esecutrice dei lavori.

Art. 70 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri -

1. Il personale del Cimitero e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 71 - Funzioni – Licenza –

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri, rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 72 – Divieti -

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;

Titolo V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 73 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti -

1. All'interno dei Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

Art. 74 – Mappa

1. Presso l'ufficio comunale e' tenuta una mappa delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 75 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) data di morte.

Art. 76 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali –

1. Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma e' da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 77 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 76, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a)le generalità del concessionario;
 - b)le generalità del defunto;
 - c)il numero della sepoltura;
 - d) l'inizio, la durata e la scadenza della concessione.

Art. 78 - Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento -

1. Le disposizioni del presente Regolamento diverranno esecutive dopo tre mesi dall'approvazione della delibera di consiglio comunale.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto applicabili.
3. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 80 – Cautele -

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 81 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria -

1. Ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, spetta al dirigente del settore competente l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento.
2. Anche eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente del Settore competente, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42 - 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. .
3. Concorre con il Dirigente del settore, l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 82 - Concessioni pregresse -

1. Salvo quanto previsto dall'art. 59 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 83 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio -

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l) del D. Lgs. 267/2000, che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.
In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

Art. 84 - Tariffe

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, le tariffe vengono variate, con determinazione del Responsabile del Settore competente, in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo operando l'arrotondamento all'unità superiore.
2. Le tariffe potranno inoltre essere variate con deliberazione della Giunta Comunale negli altri casi.

Art. 85 – Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applica l'art. 7 bis del TUEL 267/2000 e, per quanto compatibili le sanzioni previste dall'art. 10 bis della legge regionale n. 22/2004 introdotto dalla legge regionale n. 6/2005.

Art. 86 – Norma finale di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 22/2003 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.

ALLEGATO "A"

TARIFFE CONCESSIONI
E PRESTAZIONI CIMITERIALI

Tipo di Sepoltura	Durata	Posti	Tariffa in Euro	Diritti segreteria In Euro	Diritti tumulazione in Euro	Totale in Euro
fossa comune	anni 10	1	gratuita	gratuita		gratuita
fosse mineralizzazione	anni 3	1	gratuita	gratuita		gratuita
ossari	anni 20	1	330,00	Secondo tariffa		330,00 + diritti
loculo di punta	anni 30	1	1.000,00	Secondo tariffa		1.000,00 + diritti
loculo di fascia	anni 30	1	1.300,00	Secondo tariffa		1.300,00 + diritti
tomba predisposta dal comune	anni 30	1	1.800,00	Secondo tariffa		1.800,00 + diritti
esumazione straordinaria traslazione richiesta da privati			130,00	Secondo tariffa		130,00 + diritti
tumulazione salma			50,00	Secondo tariffa		50,00 + diritti
assistenza autopsie – autorità giudiziaria			250,00	Secondo tariffa		250,00 + diritti
estumulazione salma			110,00	Secondo tariffa		110,00 + diritti
apertura e chiusura loculo per ispezione o inserimento resti			300,00	Secondo tariffa		300,00 + diritti